

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE FEDERALE D'APPELLO
IV^a SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 120/CFA
(2016/2017)

TESTO DELLA DECISIONE RELATIVA AI
COM. UFF. N. 115/CFA– RIUNIONE DEL 23 MARZO 2017

COLLEGIO

Prof. Mauro Sferrazza – Presidente; Avv. Patrizio Leozappa Vice Presidente; - Avv. Franco Matera – Componenti; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO DELL'ASD SS LAZIO CALCIO A 5 AVVERSO LA DECLARATORIA DI REGOLARITÀ DEL TESSERAMENTO DELLA CALCIATRICE DOMENICHETTI GIULIA IN FAVORE DELL'ASD FALCONARA (Delibera del Tribunale Federale – Sezione Tesseramenti – Com. Uff. n. 19/TFN Sez. Tess. del 23.02.2017)

1) Con ricorso del 7.2.2017 la A.S.D. S.S. Lazio Calcio A 5 impugnava, davanti la Corte Sportiva d'Appello Nazionale, la delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque (in Com. Uff. n. 510 del 27.1.2017), che aveva respinto il reclamo proposto in primo grado dalla predetta società in ordine alla regolarità della gara disputata l'11 gennaio 2017 e valevole quale Supercoppa A Elite Femminile, fra la citata ricorrente e la A.S.D. Montesilvano Femminile C5.

2) Con ordinanza del 17.2.2017 (Com. Uff. n. 080/CSA), l'adita Corte (così testualmente) *“ritenuta la necessità di svolgere ulteriori indagini sulla posizione della calciatrice Domenichetti Giulia, sospende il procedimento e trasmette gli atti del giudizio al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti ex art. 30, comma 18, lettera b) C.G.S.. Si riserva all'esito del procedimento la decisione per quanto di competenza”*.

3) Con decisione del 23.2.2017 (Com. Uff. n. 19/TFN del 23.2.2017) il T.F.N. Sezione Tesseramenti, esaminati gli eventi e le relative scansioni temporali, dichiarava regolare il trasferimento, avvenuto il 2.12.2016, della calciatrice Domenichetti Giulia con la citata ASD Montesilvano.

4) Avverso questa decisione, con atto dell'8.3.2017 ha proposto gravame la ASD SS Lazio Calcio a 5, affidato a due motivi.

Alla riunione fissata per il giorno 23.3.2017, terminata la discussione, questa Corte si è ritirata in camera di consiglio, all'esito della quale ha assunto la decisione di cui al dispositivo.

5) Con il primo motivo la ASD SS Lazio Calcio a 5 lamenta violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, per non essere stata parte del procedimento instaurato, avanti il Tribunale Federale Nazionale –sezione tesseramenti, su richiesta della Corte Sportiva d'Appello Nazionale del 17.02.2017.

Il motivo è infondato.

L'art. 30, comma 18, lettera b), C.G.S. dispone che il procedimento avanti il suddetto Giudicante può essere instaurato, fra l'altro, *“su richiesta degli Organi della giustizia sportiva o del Collegi arbitrali che ritengono preliminare alla questione loro deferita la definizione delle posizioni di tesseramento, trasferimento o svincolo”*.

Trattasi, in tutta evidenza, di un accertamento di natura amministrativa e che non può assumere valore di “giudicato”, considerato che il soggetto richiedente non si spoglia del potere di decidere la questione deferitagli, ma si avvale dell'esito della disposta definizione che, ovviamente, è

sottoposta al suo vaglio quale parte di quel complesso di elementi da valutare, per decidere sul “fatto” deferito.

Conforta l’assunto la circostanza che detto procedimento non trae origine da un ricorso o da un reclamo, ma da una richiesta formulata da un soggetto già investito del pieno potere di *iudicium exercere* sulla vicenda, nella sua interezza: diversamente opinando, infatti, si attribuirebbe una legittimazione non contemplata da alcuna norma dell’Ordinamento federale.

Consegue che, nel caso che occupa, non ha avuto luogo alcuna violazione del diritto di difesa, che potrà essere pienamente esercitato, in contraddittorio, avanti la Corte Sportiva d’Appello Nazionale, presso la quale pende allo stato il procedimento sub 1) e 2), come precisato nella citata ordinanza del 17.2.2017.

Il reclamo va dichiarato, pertanto, inammissibile, sicché resta assorbito il secondo motivo.

Per questi motivi la C.F.A., dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. SS Lazio Calcio A 5 di Roma.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2. RICORSO DELL’A.S.D. BERGAMO CALCIO A 5 – LA TORRE AVVERSO LA DECLARATORIA DI REGOLARITÀ DEL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE COSTA JOAO RENATO IN FAVORE DELL’ASD CITTÀ DI ASTI (Delibera del Tribunale Federale – Sezione Tesseramenti – Com. Uff. n. 20/TFN Sez. Tess. del 28.02.2017)

1) Con atto del 2.2.2017 il Giudice Sportivo della Divisione Calcio a Cinque, in relazione al ricorso instaurato in pari data dalla ASD Bergamo Calcio A 5 - La Torre, in ordine alla regolarità della gara disputata il 7.1.2017 contro la ASD Città di Asti, valevole quale 1^a giornata di ritorno del Campionato di Serie B di Calcio a Cinque 2016/2017, per l’assunta non validità del tesseramento del calciatore Joao Renato Costa, instaurava avanti il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Tesseramenti il procedimento previsto dall’art. 30, comma 18, lettera b), C.G.S., volto a definire la posizione di detto calciatore, riservando all’esito ogni decisione al riguardo.

2) Con decisione del 20.2.2017 (Com. Uff. n. 20/TFN del 28.2.2017) il T.F.N. sezione Tesseramenti, esaminati gli eventi e le relative scansioni temporali, dichiarava regolare e, quindi, valido il trasferimento del suddetto calciatore alla ASD Città di Asti, con decorrenza dal 2.12.2016.

3) Avverso questa decisione, con atto 14.3.2017 ha proposto gravame la ASD Bergamo Calcio A 5 - La Torre, affidato a due motivi.

Alla riunione fissata per il giorno 23.3.2017 è comparso il difensore della società reclamante, che si è riportato a tutto quanto illustrato nel suo libello e ha concluso per l’accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.

Questa Corte si è ritirata in camera di consiglio, all’esito della quale ha assunto la decisione di cui al dispositivo.

4) Con il primo motivo la ASD Bergamo Calcio A 5 - La Torre lamenta violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, per non essere stata parte del procedimento instaurato avanti il Tribunale Federale Nazionale - sezione Tesseramenti, su richiesta della Corte Sportiva d’Appello Nazionale del 2.02.2017.

Il motivo è infondato.

L’art. 30, comma 18, lettera b), C.G.S. dispone che il procedimento avanti il suddetto Giudicante può essere instaurato, fra l’altro, “*su richiesta degli Organi della giustizia sportiva o dei Collegi arbitrali che ritengono preliminare alla questione loro deferita la definizione delle posizioni di tesseramento, trasferimento o svincolo*”.

Trattasi, in tutta evidenza, di un accertamento di natura para-amministrativa e che non può assumere valore di “giudicato”, considerato che il soggetto richiedente non si spoglia del potere di decidere la questione deferitagli, ma si avvale dell’esito della disposta definizione che, ovviamente, è sottoposta al suo vaglio quale parte di quel complesso di elementi da valutare, per decidere sul “fatto” deferito.

Conforta l'assunto la circostanza che detto procedimento non trae origine da un ricorso o da un reclamo, ma da una richiesta formulata da un soggetto già investito del pieno potere di *iudicium exercere* sulla vicenda, nella sua interezza: diversamente opinando, infatti, si attribuirebbe una legittimazione non contemplata da alcuna norma dell'Ordinamento federale.

Consegue che, nel caso che occupa, non ha avuto luogo alcuna violazione del diritto di difesa, che potrà essere pienamente esercitato, in contraddittorio, avanti il Giudice Sportivo della Divisione Calcio a Cinque, presso il quale pende allo stato il procedimento sub 1), come precisato nel citato atto del 2.2.2017.

Il reclamo va dichiarato, pertanto, inammissibile, sicché resta assorbito il secondo motivo.

Per questi motivi la C.F.A., dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Bergamo Calcio A 5 – La Torre di Torre Boldone (BG).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Prof. Mauro Sferrazza

Pubblicato in Roma il 5 aprile 2017

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio